

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO



COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
(approvato con D.G.R. N. 51 -28817 DEL 29/11/1999)

VARIANTE PARZIALE N° 21
ai sensi del comma 5 dell'art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i.

NORME DI ATTUAZIONE

Progetto preliminare adottato con	D.C. nr	26	DEL	31/07/2018
Pronuncia della Provincia	Nr		DEL	
Progetto Definitivo approvato con	D.C. nr		DEL	

Sindaco:

Gian Paolo Beretta

Segretario Generale

Dott. Piero Rossaro

Responsabile del Procedimento

Geom. Luciano Panizza



GIOVANNI CHIARAMELLO
A r c h i t e t t o

Progettista

Arch. Giovanni Chiaramello



NORME DI ATTUAZIONE

TESTO INTEGRATO CONTENENTE IL TESTO ORIGINARIO DI P.R.G.C. MODIFICATO ED INTEGRATO COME SEGUE:

- P.R.G.C. approvato con D.G.R. n°80 – 36496 in data 01/08/1984 entrata in vigore il 05/09/1984 (rettificata dalla D.G.R. n°19 – 40447 del 22/01/1985)
- VARIANTE “89” P.R.G.C. (generale) approvata con D.G.R. n°137 - 31271 in data 20/12/1993 entrata in vigore il 26/01/1994.
- VARIANTE P.R.G.C. (area ex Bertello), approvata con D.G.R. n°53-9955 in data 24/06/1996.
- VARIANTE P.R.G.C. (aree produttive) approvata con D.G.R. n°20 – 15294 in data 16/12/1996.
- VARIANTE PARZIALE n°1/1999 (Caserma CC) approvata con D.C.C. n°60 in data 23/09/1999 entrata in vigore il 30/10/1999 (D.G.P. n°729 in data 7/09/1999).
- VARIANTE “96” P.R.G.C. (generale) approvata con D.G.R. n°51 – 28817 in data 29/11/1999 entrata in vigore il 15/12/1999.
- VARIANTE PARZIALE n°2/2000 adottata con D.C.C. n°55 in data 31/08/2000 entrata in vigore il 17/09/2000 (D.G.P. n°660 in data 27/07/2000)
- VARIANTE PARZIALE n°3/2000 approvata con D.C.C. n°9 in data 15/02/2001 entrata in vigore il 12/03/2001 (D.G.P. n°5 in data 09/01/2001)
- VARIANTE PARZIALE n°4/2002 approvata con D.C.C. n°22 in data 24/04/2002 entrata in vigore il 04/05/2002 (D.G.P. n° 195 in data 26/03/2002)
- VARIANTE “2001” P.R.G.C. (strutturale) approvata con D.G.R. n°7 - 10767 in data 27/10/2003 entrata in vigore il 06/11/2003
- VARIANTE STRUTTURALE “2003” – ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE AL P.A.I. - approvata con D.G.R. n°24 - 7467 in data 19/11/2007 entrata in vigore il 29/11/2007.
- VARIANTE PARZIALE n°5/2004 approvata con D.C.C. n°22 in data 06/05/2004 entrata in vigore il 23/05/2004.
- VARIANTE PARZIALE n°6/2005 approvata con D.C.C. n°20 in data 16/06/2005 entrata in vigore il 03/07/2005.
- VARIANTE PARZIALE n°7/2007 approvata con D.C.C. n°58 in data 30/11/2007 entrata in vigore il 20/12/2007.
- VARIANTE PARZIALE n°9/2007 approvata con D.C.C. n°9 in data 18/3/2008 entrata in vigore il 17/4/2008.
- VARIANTE PARZIALE n°10/2008 approvata con D.C.C. n°51 in data 26/09/2008.
- VARIANTE PARZIALE n°11/2008 approvata con D.C.C. n°18 in data 19/03/2009.
- VARIANTE PARZIALE n°12/2009 approvata con D.C.C. n°37 in data 29/09/2009.
- VARIANTE PARZIALE n°13/2009 approvata con D.C.C. n°33 in data 04/06/2010.
- VARIANTE “2008” P.R.G.C. (strutturale) approvata con D.C.C. n° 10 in data 18/3/2011 entrata in vigore il 14/04/2011.
- VARIANTE PARZIALE n°14/2011 approvata con D.C.C. n°27 in data 04/07/2011.
- VARIANTE PARZIALE n°15/2011 approvata con D.C.C. n°4 in data 20/03/2012.
- VARIANTE PARZIALE n°16/2013 approvata con D.C.C. n° 38 in data 23/09/2013.
- VARIANTE PARZIALE n°17/2015 approvata con D.C.C. n° 8 in data 22/06/2015.
- VARIANTE PARZIALE n°18/2016 approvata con D.C.C. n° 40 in data 24/09/2016.
- VARIANTE PARZIALE n°19/2017 approvata con D.C.C. n° 42 in data 31/07/2017.
- VARIANTE PARZIALE n°20/2017 approvata con D.C.C. n° 25 in data 31/07/2018.

Le modifiche introdotte con la presente variante sono evidenziate:

- con fondo grigio per le parti stralciate
- con **carattere grassetto** per le parti aggiunte.

ART. 37 - NORME SPECIFICHE PER PARTICOLARI AREE

- 1 Nelle zone topograficamente individuate quali "aree di riqualificazione urbana", l'Amministrazione predispone specifici progetti per l'arredo, la razionalizzazione dei servizi esistenti, la realizzazione di nuove attrezzature pubbliche quali viali, marciapiedi, piste ciclabili, etc mediante S.U.E. di iniziativa pubblica.
Tali progetti potranno anche comprendere prescrizioni attinenti le aree private direttamente attigue al fine di rendere uniformi e qualificare i fronti strada (recinzioni, materiali e colori di facciata, etc.).
In tal caso qualora dette prescrizioni interessino aree di tipo R4 che prospettano tali individuazioni, potranno essere previsti allineamenti di coperture esistenti e/o assegnati incrementi di volume, comunque non superiori al 10% rispetto a quanto normativamente già previsto, nel caso in cui le proprietà private attuino le previsioni contenute nel progetto predisposto dall'Amministrazione Comunale.
- 2 L'altezza netta interna dei locali a destinazione commerciale inclusi in edifici di nuova costruzione è stabilita nella misura minima di mt. 3,00. Nelle zone "R1" e "R2" di P.R.G.C., qualora non si prevedano interventi edilizi di nuova costruzione, è ammesso il recupero e la rifunzionalizzazione (anche con cambi di destinazione d'uso) delle strutture esistenti con il mantenimento delle altezze interne in essere, a condizione che detti interventi siano, per gli altri aspetti, conformi alle normative igienico sanitarie vigenti.
- 3 Nelle zone a prevalente destinazione residenziale - con esclusione delle zone R1, R2, 1R3 - e nelle zone produttive e terziarie relativamente ai soli locali abitativi - è consentita la realizzazione di verande, anche in eccedenza ai limiti volumetrici di cui alle presenti Norme, a condizione che le stesse rispondano ai requisiti dei rispettivi regolamenti condominiali eventualmente previsti; non deturpino la qualità architettonico-paesaggistica dell'area nella quale si prevede l'installazione; venga ricercata un'unitarietà di tipologia - colori e forme qualora si operi su un medesimo corpo edilizio; non abbiano profondità maggiore a ml. 1,50, non siano realizzate in muratura, consentano idonea ventilazione ed illuminazione ai locali retrostanti e siano ubicate esclusivamente sui prospetti secondari degli edifici.
È data facoltà al Sindaco sentita la C.E., verificare l'aspetto architettonico e di decoro dell'edificio oggetto dell'intervento.
- 4 I pubblici esercizi potranno essere corredati da dehors, anche con caratteristiche di non stagionalità, su spazi privati o pubblici subordinatamente ad assenso edilizio e, ove necessario, alla concessione d'uso del suolo, purché ciò non ostacoli la circolazione carrabile e/o pedonale e costituisca elemento di qualificazione ambientale attraverso un'opportuna integrazione delle strutture con il contesto nel quale si inseriscono. Per la realizzazione di queste strutture si rimanda allo specifico regolamento comunale. Dette strutture si intendono assentite senza verifica del rapporto di copertura eventualmente previsto per le varie aree urbanistiche. Potranno essere realizzate all'interno delle fasce di rispetto stradale previo assenso dell'Ente proprietario della infrastruttura. Si richiamano comunque il rispetto dei distacchi dai confini di proprietà (5 mt. con possibilità di deroga previo accordo tra le parti).
- 4bis L'altezza netta interna dei locali delle farmacie ubicate in territorio montano come definito dalla deliberazione del Consiglio Regionale 12.5.1998, n° 826-6658, è stabilita nella misura minima di mt. 2,70.**